

POLITICHE ATTIVE ALLA ROVESCIA

L'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE SOSPESO PER DISOCCUPATI E CASSINTEGRATI

A differenza del REI che imponeva per l'accesso al beneficio economico la preventiva sottoscrizione presso i servizi territoriali di un Patto personalizzato, la nuova disciplina del Reddito di cittadinanza sposta tutti gli obblighi di attivazione alla fase successiva all'erogazione dell'assegno.

Questa scelta ha un **effetto paradossale anche sulle politiche attive per il lavoro che il RDC vorrebbe potenziare.**

Tutti gli **obblighi di attivazione gravano in prima istanza non sul percettore del RDC, ma sulle amministrazioni pubbliche competenti** - INPS, ANPAL, comuni, centri per l'impiego, servizi sociali - che devono nell'ordine: effettuare controlli; procedere a convocazioni; sollecitare la sottoscrizione dei patti; sottoporre offerte di formazione o di lavoro, ecc. Solo la mancata risposta o la successiva inadempienza del beneficiario integrano una causa di decadenza dal beneficio.

L'unica attivazione imposta al beneficiario del RDC "a pena di decadenza" del beneficio economico è la richiesta - in via sperimentale fino al 2021 - dell'Assegno di ricollocazione (AdR).

Si tratta dello strumento di **politica attiva del lavoro introdotto dal Jobs Act**, fino ad oggi destinato su base **volontaria** ai **disoccupati** percettori di NaSpl, ai **cassinTEGRATI** percettori di CIGS coinvolti in Accordi di ricollocazione, nonché ai **beneficiari del REI**. Esso consiste nell'erogazione di un importo fino a 5.000 euro da utilizzare presso i soggetti pubblici o privati che forniscono **servizi di assistenza intensiva alla ricerca di lavoro** (Centri per l'impiego o agenzie per il lavoro accreditate), i quali incassano l'assegno solo in caso di effettiva collocazione del lavoratore.

Invece di estenderne il perimetro di applicazione come sarebbe stato opportuno dopo il primo periodo di sperimentazione, **il governo sceglie di sospendere l'Assegno di ricollocazione per coloro che ne erano i destinatari naturali**, per riservarlo ai percettori del RDC.

L'Assegno di ricollocazione (AdR) è imposto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza a pena di perdita del beneficio e allo stesso tempo negato ai disoccupati e ai cassinTEGRATI che fino ad oggi potevano utilizzarlo su base volontaria!

Con una scelta di cui sfugge la logica viene ristretto l'**ambito di applicazione dell'unica misura nazionale di politica attiva per il lavoro tuttora funzionante.**

Secondo le stime delle parti sociali, almeno 100mila disoccupati sono destinati a perdere il sostegno fino ad oggi garantito dall'Assegno di ricollocazione



Per di più, per come inserito nel disegno del Reddito di cittadinanza, questo strumento rischia di alimentare comportamenti opportunistici che ne vanificano l'utilità.

Il beneficiario del RDC, pur di non perdere il beneficio economico, potrebbe utilizzare l'Assegno di ricollocazione anche presso lo stesso centro per l'impiego che fino a quel momento non gli ha sottoposto alcuna offerta di lavoro.

Con il paradosso di **trasformare una misura di politica attiva del lavoro come l'AdR** - già funzionante per migliaia di disoccupati e cassintegrati motivati alla ricollocazione - in uno **strumento puramente opportunistico utile a conservare il beneficio economico passivo del Rdc**.

Il PD propone di rafforzare ed estendere l'Assegno di ricollocazione come misura nazionale di politica attiva per il lavoro.

A questo fine propone che l'AdR venga riconosciuto a regime a:

disoccupati percettori di Naspi (fin dal primo giorno di disoccupazione nel caso di giovani al primo impiego)

disoccupati beneficiari del Reddito di cittadinanza (con importo raddoppiato)

cassintegrati coinvolti in accordi di ricollocazione (su base volontaria)